

Ricorso proposto il 27 maggio 2015 — Commissione europea/Repubblica ellenica**(Causa C-244/15)**

(2015/C 254/13)

*Lingua processuale: il greco***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e W. Roels)*Convenuta:* Repubblica ellenica**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo adottato e mantenuto in vigore una normativa che prevede l'esenzione dall'imposta di successione per la prima abitazione, discriminatoria in quanto si applica solamente ai cittadini dell'Unione europea residenti in Grecia, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 40 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. Il trattamento fiscale differenziato tra residenti in Grecia privi di proprietà immobiliari (che sono esenti dall'imposta di successione) e non residenti in Grecia per quanto riguarda il primo bene immobile acquisito per successione costituisce una restrizione ingiustificata alla libera circolazione dei capitali, ai sensi dell'articolo 63 TFUE (v., altresì, articolo 65 TFUE).
2. Il trattamento fiscale differenziato tra residenti e non residenti in Grecia costituisce una disparità ingiustificata tra situazioni comparabili, in quanto i non residenti possono trasferirsi in Grecia, nel qual caso si troveranno nella stessa situazione delle persone già residenti in Grecia, e in quanto l'esenzione non è legata all'occupazione, da parte del proprietario, del bene immobile ereditato, sicché il luogo di residenza non può costituire il criterio per la concessione dell'esenzione fiscale. La residenza cela il criterio della cittadinanza, dal momento che le persone residenti in Grecia saranno prevalentemente cittadini greci e viceversa.
3. La suddetta distinzione, che non è legata all'occupazione del bene da parte del proprietario, non può essere giustificata da criteri di politica sociale o dalla necessità di garantire entrate pubbliche.

Impugnazione proposta il 29 maggio 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 marzo 2015, causa T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT/Consiglio dell'Unione europea**(Causa C-253/15 P)**

(2015/C 254/14)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, M. França, agenti)*Altre parti nel procedimento:* Chin Haur Indonesia, PT, Consiglio dell'Unione europea, Maxcom Ltd

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015, notificata alla Commissione il 23 marzo 2015, causa T-412/13 *Chin Haur Indonesia*, PT/Consiglio dell'Unione europea, respingere la domanda formulata in primo grado e condannare la ricorrente in primo grado alle spese;

o, in alternativa,

- rinviare la causa al Tribunale per un riesame; riservare la decisione sulle spese per i giudizi di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione proposta dalla Commissione ha ad oggetto la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015, nella causa T-412/13. In tale sentenza, il Tribunale ha annullato, nella parte in cui riguarda la *Chin Haur Indonesia*, PT, l'articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia.

A sostegno della sua impugnazione, la Commissione si fonda su tre motivi di impugnazione.

Nel primo, la Commissione afferma che il Tribunale non poteva legittimamente concludere che il Consiglio aveva violato l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base ⁽²⁾, in quanto siffatta conclusione si fonda su un'interpretazione erranea della relativa formulazione del regolamento impugnato e su un'interpretazione erranea dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base. Nel secondo, la Commissione deduce che il Tribunale ha fornito una motivazione insufficiente e contraddittoria della sua conclusione, in violazione dell'articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Nel terzo, la Commissione deduce che il Tribunale ha violato i diritti procedurali della Commissione ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia.

⁽¹⁾ GU L 153, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51, rettifica GU 2010, L 7, pag. 22).

Impugnazione proposta il 29 maggio 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 marzo 2015, causa T-413/13, *City Cycle Industries/Consiglio dell'Unione europea*

(Causa C-254/15 P)

(2015/C 254/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, M. França, agenti)

Altre parti nel procedimento: City Cycle Industries, Consiglio dell'Unione europea, Maxcom Ltd